

Regolamento di Attuazione dell'Art. 15 dello Statuto: Organizzazione Territoriale e Consulta di Rete Popolare

ART. 1

(PREMESSE E OBIETTIVI)

1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'Art. 15 dello Statuto ("*Consulta Territoriale di Rete Popolare*"), disciplina l'organizzazione territoriale dell'Associazione. Scopo del Regolamento è favorire la partecipazione dei Soci su tutti i territori, gestire il respiro nazionale di Rete Popolare e affrontare con efficacia gli appuntamenti elettorali.

ART. 2

(COORDINAMENTI RP)

1. Per favorire il lavoro della Consulta Territoriale, i Soci vengono raggruppati in "Coordinamenti RP". I Coordinamenti si articolano a livello regionale, provinciale e comunale e si costituiscono al raggiungimento di almeno cinque Soci. In caso di non raggiungimento della soglia, comuni limitrofi possono confluire in un unico coordinamento sovracomunale.
2. Obiettivo del Coordinamento è ampliare il perimetro dell'Associazione, renderla presente sul territorio attraverso eventi e iniziative e supportare i soci che operano attivamente in politica sul territorio.
3. Ciascun Coordinamento RP si riunisce e si organizza liberamente.
4. Ogni iscritto appartiene a tutti i Coordinamenti territoriali che lo riguardano in base alla residenza e, nei casi in cui sia previsto il voto dell'assemblea di Coordinamento, ha diritto di partecipazione e di voto in ciascuno di essi. E' facoltà del socio indicare in fase di iscrizione all'associazione o rinnovo dell'adesione, un domicilio alternativo nel quale esercitare le proprie prerogative.
5. I Coordinamenti regionali di RP si dotano inoltre di una Segreteria Regionale con funzione esecutiva composta dal Coordinatore regionale eletto e dai Coordinatori di ciascuna provincia. I membri del Consiglio Direttivo di Rete Popolare possono partecipare alle riunioni delle Segreterie Regionali con diritto di parola ma senza diritto di voto.
6. Il Responsabile dei Rapporti Territoriali di cui al successivo articolo 4 comma 2, propone al Consiglio Direttivo annualmente la mappa dei Coordinamenti a seguito del rinnovo delle iscrizioni, valutando le proposte di modifica, rinnovo o nuova costituzione provenienti dai territori sulla base dell'effettiva consistenza numerica. I Soci che desiderano costituire un Coordinamento informano il Responsabile dei

Rapporti Territoriali il quale convoca la prima Assemblea di Coordinamento RP, presieduta da un membro del Consiglio Direttivo.

ART. 3

(COORDINATORI)

1. Ogni Coordinamento, durante la prima seduta dell'Assemblea di Coordinamento, elegge democraticamente al proprio interno un Coordinatore con mandato biennale, rinnovabile.
2. Il Coordinatore:
 - rappresenta il Coordinamento nei rapporti interni ed esterni all'associazione
 - organizza le attività del Coordinamento
 - convoca e presiede l'Assemblea di Coordinamento;
 - cura i rapporti con gli iscritti del proprio territorio e ne promuove la partecipazione attiva;
 - rappresenta il raccordo con il Delegato Responsabile dei Rapporti territoriale ed è garante dell'attuazione delle "Linee di Indirizzo e Sviluppo di Rete Popolare" deliberata dal Consiglio Direttivo.
 - promuove iniziative pubbliche di carattere politico-culturale.
3. Ai fini dell'Art. 15 comma 3 dello Statuto, l'elezione del Coordinatore a livello Regionale, Provinciale e della Città di Milano costituisce indicazione vincolante per il Presidente. Il Presidente propone i Coordinatori così eletti al Consiglio Direttivo, il quale provvede alla loro nomina formale a "Coordinatori territoriali", inserendoli di diritto nella Consulta Territoriale.
4. Le funzioni di Coordinatore decadono per fine mandato, dimissioni, o per revoca deliberata dal Consiglio Direttivo, ai sensi dell'Art. 15 comma 3 dello Statuto, in caso di gravi violazioni o mancato rispetto delle "Linee di Indirizzo e Sviluppo di Rete Popolare" di cui all'art.4.

Art. 4

(DOCUMENTO PROGRAMMATICO E RESPONSABILE DEI RAPPORTI TERRITORIALI)

1. Il Consiglio Direttivo, sentita la Consulta Territoriale, definisce e approva annualmente le "Linee di Indirizzo e Sviluppo di Rete Popolare". Queste rappresentano le linee di indirizzo politico e valoriale inderogabile per tutti i Coordinamenti.
2. Per la gestione operativa e l'attuazione di questo regolamento, nonché per la funzione di raccordo e indirizzo tra il Consiglio Direttivo, la Consulta e i singoli Coordinamenti territoriali, il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri, ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto, il "Responsabile dei Rapporti Territoriali", scelto tra i membri del Consiglio Direttivo al quale sono delegati tutti i poteri di coordinamento generale ed esecutivi.

Art. 5

(FUNZIONI PROPOSITIVE ED ELETTORALI DEI COORDINAMENTI)

1. Ciascun Coordinamento monitora costantemente il proprio contesto politico e amministrativo, con particolare riferimento agli eventi elettoralmente rilevanti del proprio territorio, in stretto collegamento con il Responsabile dei Rapporti Territoriali.
2. E' compito di ogni Coordinamento, in coerenza con il documento annuale di "Linee di Indirizzo e Sviluppo di Rete Popolare", autonomamente o su sollecitazione del Responsabile dei Rapporti Territoriali, avanzare proposte non vincolanti di candidature nei consigli comunali, provinciali e regionali, nonché fornire suggerimenti, memorandum e analisi di contesto utili per caratterizzare e rafforzare la presenza politica nelle istituzioni locali e nazionali di Rete Popolare.
3. Le indicazioni dei coordinamenti, ancorché non vincolanti, sono riportate al Consiglio Direttivo di Rete Popolare a cura del Responsabile dei Rapporti Territoriali per le determinazioni del caso.

Art. 6

(NORME FINALI)

1. Per quanto non espressamente normato dal presente regolamento si fa riferimento allo Statuto dell'Associazione Rete Popolare.
2. In caso di controversie derivanti dall'applicazione e dall'implementazione del presente regolamento - fermi restando i poteri di attuazione regolamentari in capo al Responsabile dei Rapporti Territoriali di cui all' Art. 4 comma 2 - è ammessa presentazione di istanza scritta da parte di ciascun Socio al Consiglio Direttivo di Rete Popolare il quale è tenuto pronunciarsi entro trenta giorni dalla ricezione. La decisione del Consiglio Direttivo è inappellabile.